

mod, 03/06/2022

Carlo Occhipinti  
Dott. Stefano Garofalo  
Sig. J. J. J.

ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA

ud. merito 11/07/2022

Giudice del Lavoro

ud. cautelare 13/04/2023

Ricorso ex art.414 c.p.c. con istanza ex artt. 700 e 669-bis c.p.c.

**PER** il Sig. **Carlo Occhipinti**, nato a Ragusa il 16/06/1968 (CCHCRL68H16H163R) residente in S. Croce Camerina, via Roma, n°111/b, rappresentato e difeso giusta procura allegata in calce al presente atto dall'avv. Stefano Garofalo (GRFSFN71T31A952Z) – FAX 0932732634 PEC [stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it](mailto:stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it) P. IVA 01173040880 – presso il cui studio in Comiso, via San Biagio, n°165, elegge domicilio;

**CONTRO** **Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa** Regione Siciliana (92014990888), in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, con sede in Ragusa, via della Costituzione, s.n.c., [ragusa@pec.consozibonificasicilia.it](mailto:ragusa@pec.consozibonificasicilia.it);

#### FATTO

La Regione Sicilia, nell'ambito dei programmi per la difesa conservazione e tutela del suolo, valorizzazione e sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, ha istituito in tutto il territorio regionale i consorzi di bonifica; Consorzi disciplinati dalla L.R. n°45 del 25 maggio 1995.

L'organigramma consortile, oltre al personale in servizio con contratto a T.I., include anche il personale precario periodicamente assunto a chiamata diretta. Dal 2003 l'assunzione del personale precario è disciplinato dalle c.d. **Garanzie Occupazionali** (GG.OO.), così come riconosciute annualmente dalla Regione Sicilia e ciò, ai sensi dell'art.30



della L.R. n°45 del 25 maggio 1995. Le Garanzie occupazionali suddividono in tre distinti elenchi il personale da assumersi con contratto a T.D. e precisamente:

- Gli operai assunti **per almeno 151** giornate annue ( "151isti" );
- Gli operai assunti **per almeno 101** giornate annue ( "101isti" );
- Gli operai assunti **per almeno 78** giornate annue ( "78isti" ).

La distinzione tra i tre distinti elenchi è dettata appunto dal numero di giornate lavorative minime garantite, ogni anno, dal Consorzio.

Recentemente, a seguito dell'introduzione della L.R. 9 del 15/04/2021 (esattamente l'art.60), l'art.30 della L.R. 45/95 è stato modificato come segue:

*"Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma 1, **già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia ..."** (comma 5 bis).*

In virtù del superiore disposto normativo, a beneficio del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa si realizzava, così, la possibilità di stabilizzare i lavoratori precari dell'elenco dei 151isti. Il Consorzio resistente, quindi, con Delibera n.96 del 15/12/2021 (**Cfr.doc.1**), pubblicava la graduatoria dei soggetti beneficiari delle Garanzie



Occupazionali relativa alle fasce dei 151<sup>isti</sup>, dei 101<sup>isti</sup> e dei 78<sup>isti</sup>.

A seguito dei reclami *medio tempore* pervenuti, la graduatoria definitiva veniva rideterminata e approvata con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**). Con Deliberazione del Commissario Straordinario n°16 del 13/04/2022, quindi, il Consorzio resistente disponeva, con decorrenza 02/05/2022 (**Cfr.doc.3**), l'assunzione di 5 unità di personale a T.I., i primi cinque posizionati nell'elenco dei 151<sup>sti</sup> delle GG.OO.

\* \* \* \* \*

Il ricorrente è dipendente precario in servizio presso il Consorzio di Bonifica, n°8 di Ragusa sin dal dicembre del 2000, con la qualifica di operaio presente nell'elenco dei 151<sup>isti</sup>. Nel corso del 2010, premettendo di aver sempre lavorato nella stessa specifica qualifica di operaio, in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale di Ragusa, eccependo la nullità della apposizione del termine a ciascun singolo contratto precario per violazione del D.Lgv. 368/01; la domanda giudiziale veniva rigettata con sentenza del 17/06/2013.

Avverso la sentenza di rigetto il ricorrente proponeva gravame presso la competente Corte d'Appello di Catania; la relativa domanda giudiziale trovava - questa volta - accoglimento con sentenza n°396 del 24/03/2016 (**Cfr.doc.4**). Il lavoratore vedeva, quindi, trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 25/03/2017 (**Cfr.doc.5**). Il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, quindi, proponeva ulteriore gravame per la Cassazione della sentenza del



giudice dell'appello.

Recentemente, con ordinanza 2767 pubblicata il 06/12/2021 (**Cfr.doc.6**) la Suprema Corte cassava la sentenza del Giudice dell'Appello di Catania. Immediatamente, quindi, il Consorzio resistente licenziava il ricorrente ripristinando il precedente contratto precario e ricollocando il medesimo nella c.d. fascia dei 151*isti*.

Dall'anno 2017 all'anno 2020, quindi, il ricorrente beneficiava di una prestazione lavorativa continuata a T.I. (**Cfr.doc.7**).

A seguito della pubblicazione della graduatoria aggiornata allegata alla Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**) il ricorrente si avvedeva di trovarsi ubicato al posto n°45 della graduatoria dei 151*isti* con punti 2952 di anzianità di servizio.

Si avvedeva, più in particolare, del fatto che:

- Nell'anno 2017 a fronte di complessive 239 giornate lavorative rilevabili dai Dmag (**Cfr.doc.7**) il Consorzio ne aveva computate solo 151; e, dunque, **88 giornate in meno**.
- Nell'anno 2018 a fronte di complessive 265 giornate lavorative rilevabili dai Dmag (**Cfr.doc.7**) il Consorzio ne aveva computate solo 151; e, dunque, **144 giornate in meno**.
- Nell'anno 2019 a fronte di complessive 275 giornate lavorative rilevabili dai Dmag (**Cfr.doc.7**) il Consorzio ne aveva computate solo 151; e, dunque, **124 giornate in meno**.
- Nell'anno 2020, infine, a fronte di complessive 313 giornate lavorative rilevabili dai Dmag (**Cfr.doc.7**) il Consorzio ne aveva computate solo 151; e, dunque, **162 giornate in meno**.



Il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, dunque, collocava al posto 45 il ricorrente (con punti 2952) proprio per il mancato computo integrale dell'anzianità di servizio effettivamente maturata 3440 (2952+488).

A seguito dell'integrale lettura della deliberazione commissariale di approvazione della graduatoria definitiva – la n°7 del 28/02/2022 – il ricorrente si è avveduto del fatto che la graduatoria *de qua* è stata “... elaborata secondo le indicazioni della Circolare prot.98462/2021 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale ...” (**Cfr.doc.2**).

Detta circolare assessoriale, prot.98462/2021 (**Cfr.doc.8**), precluderebbe dal computo dell'anzianità di servizio il periodo lavorativo svolto in virtù dei provvedimenti giudiziari.

Ebbene, tutta la superiore digressione è funzionale per chiarire i punti focali del ricorso:

- Il ricorrente ha interesse al ricorso, in quanto è tuttora lavoratore precario;
- Il ricorrente è inserito nella graduatoria definitiva dei 151isti al posto n°45 (**Cfr.doc.2**);
- Il posizionamento è errato perché non rispondente alla integrale anzianità di servizio maturata nel periodo di riferimento;
- L'omessa valutazione della propria anzianità di servizio – preclusa a cagione della circolare assessoriale prot.98462/2021 – è illegittima perché in violazione della specifica norma di riferimento;
- Ove gli fosse riconosciuta l'integrale anzianità di servizio il ricorrente si troverebbe posizionato ai vertici della graduatoria e, dunque, già stabilizzato nel rapporto di lavoro con decorrenza due



maggio 2022.

Ciò premesso, il Sig. Carlo Occhipinti come sopra rappresentato e difeso eccepisce l'erroneità e l'illegittimità delle delibere del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica 8 di Ragusa ed esattamente la n°7/2022 (nella parte in cui il ricorrente, nella graduatoria dei 151isti, è illegittimamente posizionato al n°45 con punti 2952) e la n°16/2022 (laddove la stabilizzazione dei primi cinque in graduatoria è determinata sulla base di una graduatoria illegittima), per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **SULLA APPLICABILITÀ DELLA “NOTA CIRCOLARE” PROT.N.98462 DEL 24.11.2021 E SUCCESSIVA NOTA APPLICATIVA**

L'art.60 della L.R. 9/2021 dispone che tutti i Consorzi regionali provvedano ad aggiornare le graduatorie delle GG.OO. prima di procedere al *turnover* e, quindi, alla immissione in ruolo dei lavoratori precari utilmente posizionati, precisando espressamente che *“Si dovrà tenere conto del servizio **effettivamente prestato** dagli operai di ogni singolo Consorzio ...”*.

**Questa è la norma che regola la formazione della graduatoria!**

Conformemente a detta previsione normativa, la circolare assessoriale emarginata precisa che: *“Si dovrà procedere, pertanto, effettuando la **sommatoria delle giornate lavorative, valide ai fini contributivi, effettuate dai singoli operai dal 1992 al 2020 risultanti dai DMAG annualmente presentati dal Consorzio ... A tal fine si dovrà tenere conto anche dell'eventuale incremento delle giornate lavorative***



*concesse nei singoli anni all'intero contingente di appartenenza ... mentre dovranno essere esclusi dal computo eventuali periodi in cui non risulti alcun servizio effettivo" (Cfr.doc.8).*

Incomprensibilmente, però, la stessa nota-circolare precisa, più avanti, che: "L'anzianità degli operai assunti "provvisoriamente a tempo indeterminato", per effetto delle Sentenze emesse dai Giudici del Lavoro, attualmente in servizio o successivamente licenziati in seguito alle pronunce favorevoli ai Consorzi nei successivi gradi di giudizio, dovrà essere computata tenendo conto delle giornate lavorative di cui al contingente di appartenenza, come riconosciute finanziariamente dalla L.R. n.16/17 art.8, comma 7, ciò in considerazione del fatto che la stessa normativa parla di anzianità di servizio nella fascia di appartenenza".

**Il Consorzio ha negato, dunque, ben 488 giornate (effettivamente lavorate dal ricorrente) dal computo della sua anzianità di servizio per essere la prestazione lavorativa espletata "in virtù di provvedimenti giudiziari"!**

Si deve innanzitutto precisare che l'attività di servizio del lavoratore, nel periodo in questione, è stato espletato in forza di regolare e legittimo contratto di lavoro da tempo indeterminato (Cfr.doc.5), sia pure conseguente all'intervento della sentenza!

La determinazione del Consorzio resistente di privilegiare la confusione generata dall'infelice circolare emarginata è censurabile perché in contrasto con la norma di riferimento (innanzitutto) e con tutte le norme poste a tutela dei diritti del lavoratore.

La circolare emarginata, infatti, è *in parte qua* illogica ed illegittima.



Essa è illogica perché la citata preclusione appare in contrasto con il suo stesso precedente disposto, laddove si precisa che la sommatoria delle giornate lavorative deve riguardare, come è ovvio, quelle “valide ai fini contributivi”, come risultanti dai DMAG annualmente presentati dal Consorzio. Ancor più illogica – detta preclusione – appare se la si rapporta alla precisazione, pure contenuta nella circolare: “...mentre dovranno essere esclusi dal computo eventuali periodi in cui non risulti alcun servizio effettivo”.

Ebbene, detta precisazione evidenzia la perentorietà, ai fini del computo dell’anzianità di servizio, dell’ordine di sommare tutte le giornate **effettivamente lavorate**; la preclusione successivamente riportata in circolare renderebbe insensata la precedente precisazione! La circolare del Dipartimento Regionale, *in parte qua*, dunque, è illogica perché in contrasto con altra parte della stessa circolare ma essa è, soprattutto, contro legge perché viola il principio di conservazione dei diritti quesiti del lavoratore.

**Tutte le giornate lavorate dal ricorrente in virtù di contratto a T.I., infatti, costituiscono diritti quesiti del lavoratore e devono essere, pertanto, tutelati come tali.** Peraltro, per le stesse giornate lavorative risultano regolarmente versati i relativi contributi (*Cfr.doc.7*).

Il mancato riconoscimento dell’intero servizio prestato dal lavoratore, ancora, è illegittimo perché foriero di palese disparità di trattamento (e, dunque, in violazione della specifica norma costituzionale) tra lavoratori che hanno prestato la propria opera in servizio virtù di contratto a T.I. (tutte certificate dai DMAG), ma col





riconoscimento di un'anzianità di servizio per sole 151 giornate; e gli altri 151isti che, magari, si sono viste riconosciute tutte le giornate lavorate di cui ai DMAG e, dunque, anche quelle ulteriori in quanto beneficiari di incrementi lavorativi.

L'esclusione del servizio realmente prestato dal computo dell'anzianità di servizio del ricorrente, ancora, è illegittima perché viola proprio le norme di riferimento, l'art.30 L.R. 45/95 e l'art.60 della L.R. 9/2021: "... *secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio **che tiene conto della maggiore anzianità di servizio** nella suddetta fascia di garanzia"* (comma 5-bis).

Ritenuto che il ricorrente è stato stabilizzato "temporaneamente" nello stesso rapporto di lavoro di cui alla fascia di appartenenza (151isti); che proprio in virtù del contratto a T.I. egli ha beneficiato dell'incremento lavorativo (circa 312 giornate annue) è evidente che al medesimo doveva essere riconosciuto l'intero servizio espletato, anno per anno, come risultante dai Dmag e non già quel minor numero di giornate (151) arbitrariamente conteggiate e per di più in violazione della stessa disciplina di riferimento (art.30 LR. 45/95)!

Preme ribadire il concetto che il servizio prestato a seguito delle statuizioni giudiziali è svolto dal lavoratore in forza di contratto a tempo indeterminato (***Cfr.doc.5***), stipulato con la regolare copertura finanziaria e regolare versamento contributivo, così come, peraltro, attestano i DMAG aziendali allegati (***Cfr.doc.7***).

I Dmag aziendali prodotti hanno il pregio di accertare che il lavoratore ha maturato, in ciascuno degli anni di riferimento, un'anzianità di



servizio ben maggiore delle sole 151 giornate arbitrariamente conteggiate (così come corrispondente alla regolarità contributiva) e, pertanto, il diritto di vedersi riconosciuta una conforme anzianità di servizio.

La prestazione lavorativa in più è stata espletata legittimamente e, si ripete, in forza di regolare contratto di lavoro. Conseguentemente non vi sono ragioni di logica, né di diritto, che giustifichino l'operato del Consorzio resistente allorché ha escluso il computo di quell'anzianità di servizio del lavoratore.

Ma vi è di più!

L'art.8, comma 7, della L.R. 16/17 evidenzia che *“Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai Consorzi di Bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. ...”*; si ritiene che la lettura della predetta norma vada esaminata congiuntamente al successivo comma 8 che, chiarendo come il riconoscimento finanziario in ordine alle “temporanee” stabilizzazioni gode della stessa disciplina degli incrementi giornalieri: *“Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai consorzi di bonifica in aggiunta al contributo di cui all'art.2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n.106, della quota di finanziamento pari a quella già*







collocherebbe al vertice della riformanda graduatoria (**Cfr.doc.2**); e così alla immissione in ruolo.

A causa dell'illegittimo posizionamento in graduatoria, il sig. Occhipinti patisce, invece, gravi e irreparabili danni sia sul piano economico, ai fini stipendiali e contributivi (certamente risarcibili); sia sul piano morale e professionale perché relegato, ingiustamente, alla precarietà lavorativa delle GG.OO. (Danno non integralmente risarcibile).

È di tutta evidenza che la fattispecie meriti un intervento cautelare affinché nelle more della definizione del giudizio di merito, possano essere tutelati sin da subito, il diritto al legittimo posizionamento nella graduatoria dei 151<sup>isti</sup> e, conseguentemente, quello di vedere definitivamente stabilizzato il proprio rapporto di lavoro.

Tanto esposto e considerato il Sig. Carlo Occhipinti, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato propone ricorso a norma degli artt. 414 e ss. e 700 c.p.c. affinché il Giudice adito Voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, sia per la fase cautelare che per quella di merito, per provvedere nel seguente modo

**PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE DI RAGUSA**  
**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione stante l'estrema urgenza, in via cautelare ex artt.700 e 669<sup>bis</sup> c.p.c.:

- Sospendere l'efficacia delle delibere del Commissario straordinario n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**) e n°16 del 13/04/2022 (**Cfr.doc.3**) e, previa disapplicazione *in parte qua* della Circolare Assessoriale





prot.n°98462 del 24.11.2021 (*Cfr.doc.8*), disporre l'obbligo di rideterminare la graduatoria dei 151isti riconoscendo al lavoratore l'integrale anzianità di servizio spettante nel periodo di riferimento; conseguentemente, disporre in ordine al legittimo posto spettante nella graduatoria definitiva, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla sua definitiva immissione in ruolo con effetti giuridici dal 02/05/2022.

➤ Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.

### **Nel merito**

1) Confermare il precedente provvedimento cautelare e così l'accoglimento del ricorso anche nel merito.

2) Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.

In via istruttoria si depositano tutti i documenti richiamati nel corpo del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ma esente da contributo unificato come da dichiarazione reddituale allegata (*Cfr.doc.9*).

Ragusa lì 24/05/2022

*Avv. Stefano Garofalo*



*riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito ..."* (co. 8).

Il combinato disposto di entrambi i commi dell'art.8, dunque, palesa ancor più l'illegittimità del mancato computo dell'intera anzianità di servizio spettante al ricorrente.

La fattispecie dei c.d. lavoratori in virtù di un rapporto di lavoro "temporaneamente a tempo indeterminato" è perfettamente sovrapponibile a quella dei lavoratori 151isti che hanno beneficiato *"... dell'eventuale incremento delle giornate lavorative concesse nei singoli anni all'intero contingente di appartenenza, sia con finanziamenti regionali che con fondi consortili ..."* (Cfr.doc.8).

Nella fattispecie, il ricorrente ha prestato attività lavorativa - certificata dai DMAG (Cfr.doc.7) - per 312 giornate lavorative circa e, dunque, in virtù degli stessi *"finanziamenti regionali e fondi consortili"* di cui hanno beneficiato (per un minor numero di giornate, certo) i lavoratori 151isti. Se costoro hanno beneficiato dell'*"incremento delle giornate lavorative concesse"* e tali incrementi sono stati computati nell'anzianità di servizio; correlativamente anche al ricorrente, che ha beneficiato dell'incremento giornaliero (in forza, però, di un regolare contratto di lavoro a T.I.), devono riconoscersi gli stessi diritti e garanzie lavorative riconosciuti agli altri prestatori di lavoro.

### **SUL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE**

Ove al ricorrente venisse riconosciuta l'anzianità di servizio integralmente maturata nel periodo di riferimento, questa ascenderebbe dalle attuali 2952 a 3440 (2952+488) giornate lavorative. Il ricorrente, così, dall'attuale posizione n°45 si






## PROCURA ALLE LITI


Il sottoscritto **Occhipinti Carlo**, nato a Ragusa il 16/06/1968, residente in Santa Croce Camerina, via Roma, n°111/B, codice fiscale CCHCRL68H16H163R, conferisce mandato all'Avv. Stefano Garofalo, del Foro di Ragusa - GRFSFN71T31A952Z, P. IVA 01173040880, Fax 0932732634 e PEC [stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it](mailto:stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it) - a rappresentarlo e difenderlo nell'instaurando giudizio da incoarsi avanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ragusa contro il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa per l'annullamento e/o la rettifica, *in parte qua*, della Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/202 di pubblicazione della graduatoria definitiva comprendente i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali delle fasce dei 151isti, 101isti e/o 78isti. Si conferisce ampio mandato, ivi compreso quello di nominare procuratori domiciliatari, eleggere domicilio presso i medesimi, nonché ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare, accettare rinunzie, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire in udienza, rappresentare nell'udienza di trattazione, deferire ogni forma di giuramento, proporre querela di falso, compiere e far compiere trascrizioni, annotazioni ed ogni altro atto soggetto a formalità di pubblicazione, eseguire e far eseguire sequestri conservativi e giudiziari, richiedere provvedimenti d'urgenza e cautelari di ogni genere, presentare istanze di fallimento, sostituirsi al mandante per l'acquisizione della documentazione di cui necessiterà. La sottoscritta, inoltre:

- Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003, e s.m.i., dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informato oralmente delle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali; della misura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto di comunicarli, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo; delle generalità e del domicilio del titolare e del responsabile del trattamento, esprimendo con la sottoscrizione in calce formale consenso al libero trattamento di tutti i propri dati personali oggetto di tutela, con la precisazione che il proprio consenso è espresso in piena libertà, in forma specifica e documentata per iscritto qual è la presente, e che al delegante sono state fornite le informazioni di cui all'art.13 del citato decreto legislativo;
- Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs.28/2010, come modificato dal D.L. n°69/2013 convertito dalla legge n°98/2013, dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informata della possibilità di ricorrere alla mediazione prevista e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.L. n°132/2014, dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt.2 e ss. del suddetto D.L.
- Dichiara, inoltre, di avere ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e art.13 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.
- La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18, c.5 D.M. Giustizia.

Comiso li 10/05/2022



Vera ed autografa la superiore firma





**TRIBUNALE DI RAGUSA**

**Sezione Lavoro**

Per il Sig. **Occhipinti Carlo**, nato a Ragusa il 16/06/1968 (CCHCRL68H16H163R), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Garofalo, del Foro di Ragusa, (GRF SFN 71T31 A952Z, PEC stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/732634),

**N°1099/2022 (Giudice Carrara)**

**CONTRO**

**Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa**, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*;

**PREMESSO CHE**

- Col giudizio pendente, il ricorrente ha chiesto l'annullamento *in parte qua* della graduatoria propedeutica alla stabilizzazione del personale precario del consorzio e, successivamente al turn over, al passaggio tra le fasce delle GG.OO. dei 151isti, 101isti e 78isti.
- Tutto il rimanente personale precario delle predette tre liste delle GG.OO. sarà potenzialmente scavalcato per punteggio e per graduatoria dal ricorrente, a seguito dell'accoglimento del ricorso.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso potrebbe risultare necessario notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati.
- La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile per il rilevante numero dei destinatari, per l'impossibilità di identificarli tutti.

**RITENUTO CHE**



•La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso.

•La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe onerosa.

•In alternativa alla notificazione per pubblici proclami, il Giudice Ordinario in casi simili ha disposto la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet dell'amministrazione interessata ex art. 151 c.p.c. (R.G. 1873/2017 del Tribunale di Ragusa pubblicato sul sito del M.I.U.R.).

•Che dunque il ricorso potrebbe essere pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa.

Tutto ciò premesso e ritenuto, ove ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, il sottoscritto procuratore

### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

•La notificazione del ricorso tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Consorzio di Bonifica n°8;

•Ovvero, più semplicemente, onerare il Consorzio di bonifica n°8, all'esito della notifica del ricorso, di curarne l'ulteriore pubblicazione all'interno del proprio sito istituzionale.

Comiso, 25 maggio 2022

*Avv. Stefano Garofalo*



R.G. 1099/22



## TRIBUNALE DI RAGUSA

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede:

DISPONE

La comparizione delle parti, al solo fine di esaminare la domanda cautelare, per

l'udienza del 11. 7. 2022, con le modalità della trattazione sotto  
etichetta perentoria per vote di udienza rinvio a 5 giorni prima.

Si notificchi a cura della parte ricorrente entro il 8.6.2022.

Autorizza la notifica ai controinteressati secondo le modalità descritte in ricorso.

FISSA

L'udienza di discussione per il 13. 4. 2023, h. 10.00.

Ragusa, 27.5.2022.

IL GIUDICE DEL LAVORO

L'Assistente Giudiziario  
D.ssa Maria Antonia Cannata



**Oggetto** **POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della L.53/1994**  
**Mittente** Per conto di: stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>  
**Destinatario** <ragusa@pec.consozibonificasicilia.it>  
**Rispondi a** STEFANO GAROFALO <stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it>  
**Data** 03/06/2022 12:32

- postacert.eml (~2,3 MB)
- occhipinti\_consorzio\_414\_e\_700.pdf (~723 KB)
- procura.pdf (~52 KB)
- istanza\_integrazione\_contraddittorio.pdf (~400 KB)
- attoacq.pdf (~162 KB)
- relata notifica PEC.pdf.p7m (~464 KB)
- daticert.xml (~926 B)
- Firma digitale (~7 KB)

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/06/2022 alle ore 12:32:01 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della L.53/1994" è stato inviato da "stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it" indirizzato a:

ragusa@pec.consozibonificasicilia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** F557C8EC.028068FC.291F3C28.91872B8B.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 03/06/2022 at 12:32:01 (+0200) the message "Notificazione ai sensi della L.53/1994" was sent by "stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it" and addressed to:

ragusa@pec.consozibonificasicilia.it  
The original message is attached.

**Message ID:** F557C8EC.028068FC.291F3C28.91872B8B.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

**Oggetto** **Notificazione ai sensi della L.53/1994**  
**Mittente** STEFANO GAROFALO <stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it>

Destinatario <ragusa@pec.consozibonificasicilia.it>  
Data 03/06/2022 12:31

**ATTENZIONE:** Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L.53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti gli allegati sono documenti firmati digitalmente dal mittente per attestazione di conformità.

Avv. Stefano Garofalo